

**CONVENZIONE
PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA
TRA**

Il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università degli studi di Siena

e

**il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli studi di Trento
(Laboratorio di Archivistica e Discipline del Documento, LADD)**

CONSIDERATO CHE

presso il **Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università di Siena** (d'ora in avanti **DSSBC**) è attivo il "Progetto *Tabula*. Per un'edizione digitale della 'Tavola delle possessioni' del Comune di Siena (1316-1320)", del quale è responsabile il prof. Michele Pellegrini;

il **Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento** (d'ora in avanti **DLF**) e in particolare il Laboratorio di Archivistica e discipline del documento (d'ora in avanti **LADD**), nella persona del suo responsabile prof. Andrea Giorgi, è interessato a proseguire nella collaborazione al progetto, avviata nell'anno 2019, fornendo il proprio supporto tecnico-scientifico

TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

tra

DSSBC, con sede in Siena in Banchi di Sotto, 55 – 53100 Siena, C.F. 80002070524, P. IVA 00273530527, rappresentato dal direttore prof. Stefano Moscadelli domiciliato per la carica presso la sede dell'Università;

DLF, con sede in Trento (TN, via Tommaso Gar, 14, C.F. e P.IVA n. 00340520220 rappresentato dal proprio Direttore Prof. Marco Gozzi domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Trento,

definite d'ora innanzi "le parti".

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1
(Oggetto dell'Accordo di cooperazione e finalità)

Il **DSSBC** e il **DLF** concordano di proseguire nello sviluppo di attività comuni di studio e di ricerca per:

1. completamento dell'edizione digitale – già avviata nell'ambito di una precedente convenzione – , schedatura analitica e restituzione nell'ambito di pubblicazioni scientifiche dei dati relativi ai proprietari e ai patrimoni censiti nei registri del catasto trecentesco denominato “Tavola delle possessioni” (1316-1320), conservati nel fondo *Estimo* dell'Archivio di Stato di Siena.
2. organizzare attività di valorizzazione per rendere noti e divulgare i risultati del progetto.

Art. 2
(Impegni delle Parti)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui alle premesse e degli obiettivi di cui all'art. 1, le Parti si impegnano a rispettivamente a partecipare al coordinamento scientifico e alla realizzazione del progetto, collaborare all'organizzazione delle iniziative di studio di presentazione dei risultati del progetto e a mettere a disposizione, per le attività previste nel presente Accordo, dati e sistemi, che ricadono sotto la propria responsabilità.
2. Oltre alle forme sopra riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, che possano eventualmente coinvolgere anche soggetti terzi, nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento dei fini oggetto dell'accordo.

Art. 3
(Durata dell'Accordo)

1. Il presente Accordo ha durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula; tuttavia qualora cause di forza maggiore impedissero il regolare svolgimento delle attività effettuate in collaborazione, il termine di scadenza verrà prorogato di un periodo di tempo uguale a quello dell'interruzione dovuta a tali cause.

Art. 4
(Modalità di Collaborazione)

1. Le Parti collaboreranno ai progetti di comune interesse promuovendo lo scambio di informazioni necessarie a realizzare gli obiettivi concordati, fornendo quanto necessario per il conseguimento degli impegni assunti e avvalendosi delle rispettive strutture e risorse nel rispetto della normativa vigente.

2. Le Parti si impegnano a diffondere i risultati conseguiti e a pubblicare gli studi e i risultati delle ricerche condotte.

Art. 5 **(Modalità di svolgimento dell'Accordo)**

1. Le attività oggetto del presente Accordo saranno svolte presso i locali delle Parti ovvero nelle sedi concordemente individuate dalle Parti, secondo le diverse e contingenti esigenze operative.

2. Ciascuna delle Parti si impegna, al fine di dare piena esecuzione al presente Accordo, ad accogliere presso la propria sede il personale dell'altra. L'attività svolta dal personale di una delle Parti non implica l'instaurarsi di alcun vincolo di subordinazione o rapporto di lavoro nei confronti dell'altra Parte e il personale stesso manterrà a tutti gli effetti il proprio rapporto con l'ente di riferimento. Nulla sarà dovuto al personale ospitato da parte dell'ospitante.

3. Il personale che si rechi presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione di attività di collaborazione è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore nell'ospitante. Dal punto di vista infortunistico, ognuna delle Parti garantisce la copertura assicurativa al proprio personale.

4. Le Parti promuovono azioni di coordinamento atte ad assicurare la piena attuazione di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, ciascuna delle Parti effettuerà, sulla base delle attività svolte presso le stesse, la valutazione dei rischi e degli altri adempimenti previsti dalla vigente normativa di settore, e in particolare dal D.lgs. n. 81/2008, e ne darà informazione all'altra Parte affinché l'esecuzione dell'attività oggetto del presente Accordo si svolga in condizioni di sicurezza.

Art. 6 **(Responsabilità)**

1. Per il **DSSBC** il responsabile scientifico è il prof. Michele Pellegrini;

2. per il **DLF-LADD** il responsabile scientifico è il prof. Andrea Giorgi.

Art. 7 **(Obblighi di riservatezza)**

1. La Parti assicurano che il personale destinato allo svolgimento delle attività del presente Accordo manterrà, nei confronti di qualsiasi persona non autorizzata, la riservatezza per quanto attiene tutte le informazioni e i documenti dei quali verrà a conoscenza nell'ambito del presente Accordo e a non farne usi diversi da quelli per i quali sono stati comunicati.

2. In relazione al presente Accordo, e ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (“DGPR”), le Parti prendono atto e acconsentono che i dati personali forniti dalle Parti stesse formeranno oggetto, nel rispetto della legge, di trattamento per eseguire obblighi di contratto, legge ovvero per adempiere a quanto disposto dagli organi di vigilanza.

3. Qualunque iniziativa di comunicazione che riguardi le attività oggetto del presente Accordo dovrà dare menzione del ruolo avuto dalle Parti nelle realizzazioni progettuali e dovrà essere preventivamente concordata fra le Parti.

4. Il nome, il marchio ed ogni segno distintivo di ciascuna delle Parti sono di proprietà esclusiva delle medesime e pertanto il presente Accordo non costituisce in alcuna misura autorizzazione o licenza d’uso di essi.

5. Le Parti si impegnano a tutelare e promuovere l’immagine dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di esse. In particolare, i loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell’ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. Il presente accordo non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell’identità visiva delle parti per fini commerciali, e/o pubblicitari. Tale utilizzo, straordinario e/o estraneo all’azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell’immagine delle parti.

Art. 8 (Proprietà)

1. Fermo restando il diritto morale spettante agli autori o inventori la proprietà sui risultati delle ricerche condotte in base alla presente convenzione spetterà congiuntamente alle Parti secondo le quote stabilite dalle Parti medesime in modo proporzionale al contributo apportato da ciascun ente

Art. 9 (Comunicazioni)

1. Tutte le comunicazioni previste nel presente Accordo dovranno essere effettuate ai seguenti recapiti:

a) per il **DSSBC**:

direttore, prof. Stefano Moscadelli

via Roma, 47 – 53100 SIENA

Tel: 0577 233671

e-mail: amministrazione.dssbc@unisi.it

b) per il **DPL**
direttore, prof. Marco Gozzi
via Tommaso Gar, 14 – 38122 TRENTO
Tel. 0461 – 281760
e-mail: staffdip.lett@unitn.it

Art. 10
(Disposizioni generali e fiscali)

1. Qualsiasi pattuizione che modifichi, integri o sostituisca il presente Accordo sarà valida solo se concordata tra le Parti e redatta per iscritto.
2. Ai fini del presente Accordo, ciascuna delle Parti elegge domicilio legale nella propria sede indicata in epigrafe.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Accordo, le Parti rinviando espressamente alla disciplina del codice civile.
4. Il presente accordo viene redatto in unico originale, in formato digitale ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990. Esso è soggetto all'imposta di bollo, alla quale provvede il Dipartimento di Lettere e Filosofia, assolvendola in modo virtuale, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente.

Siena,

Per il Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università di Siena
Il Direttore prof. Enrico Zanini

Per il Dipartimento di Lettere e Filosofia dell'Università di Trento
Il Direttore prof. Marco Gozzi

() Accordo firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 15, comma 2, Legge 241 del 1990*